

27 novembre 2024

Aiaf Toscana sez. Firenze

Fondazione per la Formazione Forense

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

La Solidarietà Familiare

Volontarietà dell'atto / atto giuridico / diritti e doveri conseguenti

Iniziare una convivenza con il partner, contrarre matrimonio, dichiarare un'unione civile, generare o adottare un figlio sono atti volontari, espressione cioè della libera scelta dell'individuo

Sono atti giuridici, hanno significato giuridico.

Quali atti giuridici hanno conseguenze nella sfera giuridica di colui che li compie, in quanto fanno sorgere diritti e doveri

Fra i doveri che sorgono dalla creazione di una coppia stabile e di una famiglia v'è il dovere di **solidarietà familiare**, ossia l'obbligazione di avere cura morale e materiale dell'altro e dei figli.

Solidarietà fra familiari garanzia di sopravvivenza ed eguaglianza dei componenti della famiglia

Costituzione

Art 2 1° comma Cost: *La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di **solidarietà** politica, **economica** e **sociale***

Art. 29 Cost: La Repubblica riconosce i diritti della **famiglia come società naturale** fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato **sull'eguaglianza morale e giuridica** dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Coppia unita in matrimonio

Art. 143 c.c.:

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale [146], alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione [107, 146; 570 c.p.].

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia [146, 186, 193].

Obbligazione civile

Uniti Civilmente

Art. 1 11° comma legge 20.05.2016 n.76.

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva **l'obbligo reciproco** all'assistenza morale e **materiale** e alla coabitazione.

Obbligazione civile

Coppia di conviventi

Art. 1 36° comma legge 20.05.2016 n.76.

Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di **reciproca assistenza morale e materiale**, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile

Obbligazione naturale (Cass. Civ. n. 11330/2009)

Indirizzo della vita familiare

Art. 144 CC. (Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.

I coniugi **concordano tra loro** l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A **ciascuno** dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato

NB: art 145 3° comma CC: In caso di inadempimento all'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143 il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell'articolo 316 bis.

Principio (dovere) contributivo

Doveri dei coniugi verso i figli / Concorso negli oneri

Art. 147 CC: Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'[obbligo di mantenere](#), istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo [315 bis](#)

Art 14 CC: I coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo [147](#), secondo quanto previsto dall'articolo [316 bis^{\(2\)}](#).

Concorso nel mantenimento

Art 316 bis 1 ° comma c.c.

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in **proporzione** alle **rispettive sostanze** e **secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo**. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli

Principio della proporzionalità

Solidarietà familiare in punti

Dovere di assistenza **materiale** rispettivo e reciproco fra i partners e nei confronti dei figli

Eguaglianza di tutti i componenti il nucleo familiare

Parità fra i partners nella **decisione** dello stile di vita familiare (alias le spese da sostenere)

Parità fra i partners nella attuazione dell'indirizzo della vita familiare

Dovere di contribuzione proporzionale a redditi, sostanza, lavoro di cura

Mantenimento in proporzionate a redditi e sostanze= limite minimo del dovere

Stile di vita familiare concordati=limite massimo del dovere

Attribuzioni patrimoniali ultra modum

Nel caso in cui detti limiti siano travalicati e l'attribuzione patrimoniale non abbia diversa causa giuridica, il *solvens* può esperire azione di arricchimento ex art 2041 c.c. dimostrando l'**arricchimento** dell'altro, il **pregiudizio** subito, la **correlazione tra pregiudizio ed arricchimento**, la mancanza di **giusta causa**, la **sussidiarietà** dell'azione.

(Cass. civ., Sez. III, Ord. 07/06/2018, n. 14732; Cass. Civ. sez. I ord. 13.06.2023 n. 16864, Cass. Civ. sez. III Ord. 02.09.2024 n. 23471).

